

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, FORFETARIO E D'IMPRESA E «REDDITI PF» E «REDDITI SP»

Docente: Dott. Fabrizio Giovanni Poggiani

 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia

Pistoia, li 27 febbraio 2024



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

Riferimenti normativi:

- articoli 53 e 54 e seguenti del D.lgs. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – T.U.I.R.) – **Redditi di lavoro autonomo**
- commi da 54 a 89, articolo 1 della Legge 190/2014 – **Regime forfetario**
- commi 1, 2 e 7, articolo 27 del D.L. 98/2011, convertito nella legge 111/2011 – **Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile**
- articoli 55 e seguenti del D.lgs. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – T.U.I.R.) – **Redditi d'impresa**
- comma 1 articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 - **Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni**



DICHIARAZIONI DEI REDDITI – TERMINI DI PRESENTAZIONE

Nell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, i contribuenti «persone fisiche» devono presentare la dichiarazione:

- **dal 2 maggio al 30 giugno, se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale**
- **entro il 30 settembre, se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente o mediante un intermediario abilitato**

A decorrere dal 2 maggio 2024, il termine di presentazione in via telematica del modello REDDITI PF viene infatti anticipato dal 30 novembre al 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

A decorrere dal 1° aprile 2025, le dichiarazioni dei redditi potranno essere presentate a partire dal 1° aprile.



DICHIARAZIONI DEI REDDITI – PRESENTAZIONE TELEMATICA

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:

- **le società di persone e le società e associazioni equiparate**
- **i contribuenti soggetti all'IRES**
- **i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP**
- **i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA**
- **i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770)**
- **i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore o dei parametri**
- **le persone fisiche, ad eccezione di coloro che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730**
- **i curatori fallimentari e i commissari liquidatori.**



DICHIARAZIONI DEI REDDITI – TERMINI DI PRESENTAZIONE

Come regola generale, **le persone fisiche sono obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.**

Possono, tuttavia, **presentare il modello REDDITI PF cartaceo presso un ufficio postale i contribuenti che:**

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentare tale modello
- pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI PF (RM, RT, RW)
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti

Tali contribuenti, qualora si avvalgano facoltativamente dell'invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, possono beneficiare del maggior termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica rispetto a quella cartacea, con la conseguenza che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale o si è conclusa la ricezione telematica dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio postale o dalla comunicazione telematica dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento dei dati.



DICHIARAZIONI DEI REDDITI – TERMINI DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione trasmessa in via telematica **si considera presentata nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate, il termine di trasmissione telematica delle dichiarazioni deve ritenersi rispettato, per il trasmittente, con riguardo al momento dell'invio al destinatario**, a condizione che all'invio segua il perfezionamento presso il destinatario stesso, anche se successivamente allo spirare del termine.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che *"ogni qualvolta una norma di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni, occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto"*.

Le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell'avvenuto scarto.



DICHIARAZIONI DEI REDDITI – PROVA DI PRESENTAZIONE

Se la dichiarazione viene trasmessa in via telematica, la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, indipendentemente dal fatto che:

- venga trasmessa direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato
- il contribuente sia obbligato o meno ad avvalersi delle modalità telematiche

Al riguardo, **le istruzioni ai modelli di dichiarazione precisano che:**

- il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file
- in seguito, il servizio telematico fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione
- solo quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione

In **caso di utilizzo di un intermediario:**

- il semplice impegno a trasmettere la dichiarazione non esclude la responsabilità del contribuente nel caso di mancata trasmissione all'Agenzia delle Entrate nei termini previsti
- il contribuente deve quindi vigilare affinché l'incarico di presentazione telematica della dichiarazione sia puntualmente adempiuto



DICHIARAZIONI DEI REDDITI – PROVA DI PRESENTAZIONE

Gli intermediari abilitati, entro i trenta giorni successivi al termine previsto per la presentazione telematica della dichiarazione, devono rilasciare al contribuente:

- la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate;
- la copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante il ricevimento della dichiarazione trasmessa in via telematica, ai fini della prova della presentazione della dichiarazione.

Il rilascio dei suddetti documenti al contribuente può avvenire mediante modalità telematiche, in luogo della consegna fisica e/o manuale, nel rispetto di apposite procedure.

Il contribuente deve conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria:

- la dichiarazione trasmessa in via telematica, direttamente o tramite intermediario, redatta su modello conforme a quello approvato e debitamente sottoscritta;
- i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre e trasmettere la dichiarazione.



DICHIARAZIONI DEI REDDITI – PROVA DI PRESENTAZIONE

Per l'Agenzia delle Entrate **la presentazione di una dichiarazione in posta in presenza dell'obbligo di trasmissione in via telematica:**

- **non comporta la nullità della dichiarazione stessa**
- **costituisce causa di applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro, in quanto la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato.**

La nullità della dichiarazione è stata invece sostenuta dalla giurisprudenza.



DICHIARAZIONI DEI REDDITI – CORRETTIVE E INTEGRATIVE

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini". In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.

Se dal nuovo Modello REDDITI risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal nuovo Modello REDDITI risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.

Integrazione della dichiarazione

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.



DICHIARAZIONI DEI REDDITI – CORRETTIVE E INTEGRATIVE

Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR. n. 322/98)

La casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-ter, del DPR n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del citato DPR n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella "Dichiarazione integrativa".

La casella "Eventi eccezionali" deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" riportata in Appendice alla voce "Eventi eccezionali".

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti. Nel quadro RS del fascicolo 3 è stato inserito il prospetto "Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19" da compilare con i nuovi codici riferiti ad eventi eccezionali che hanno consentito la sospensione dei versamenti previsti dalle specifiche disposizioni emanate per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Dichiarazione integrativa errori contabili (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98)

La casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

DICHIARAZIONI DEI REDDITI – ADEMPIMENTI COLLEGATI

In relazione agli adempimenti collegati al termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP, **sono quindi stabiliti al 30 settembre dell'anno successivo**, per esempio, anche i termini per:

- la trasmissione telematica delle dichiarazioni correttive nei termini
- la **trasmissione telematica delle dichiarazioni integrative**, al fine di beneficiare della disciplina applicabile in caso di presentazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo
- l'esercizio (o la revoca), nell'ambito del modello REDDITI, **dell'opzione per i regimi fiscali speciali** (consolidato fiscale nazionale e mondiale, trasparenza fiscale e tonnage tax)
- l'esercizio (o la revoca), nell'ambito del modello IRAP, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, **dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali**
- la comunicazione delle opzioni o delle revoche dei **regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili attraverso la presentazione del quadro «VO»** unitamente al modello REDDITI, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA
- la **regolarizzazione degli adempimenti di natura formale** propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all'accesso a regimi fiscali opzionali ("remissione in bonis")
- la **compilazione del registro dei beni ammortizzabili**
- le **annotazioni sui registri IVA** ai fini della determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata



DICHIARAZIONI DEI REDDITI – VERSAMENTI

In relazione ai soggetti IRES, l'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435 stabilisce che i versamenti del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli REDDITI e IRAP devono essere effettuati **entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.**

In relazione ai soggetti IRES solari, i termini sono, quindi, **stabiliti al 30 giugno (senza maggiorazione dello 0,4%) e al 30 luglio (con maggiorazione dello 0,4%), analogamente alle persone fisiche e alle società di persone.**

Per i soggetti IRES che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (per esempio avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art. 2364 comma 2 c.c.), i suddetti versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Se il termine di pagamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

L'art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, inserendo il comma 11-bis nell'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, **ha messo a regime il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno, senza applicazione di interessi.**



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

DICHIARAZIONI DEI REDDITI – VERSAMENTI

Casistica	Soggetti titolari di partita IVA	Soggetti non titolari di partita IVA
Modelli F24 senza compensazioni, con saldo a debito di qualsiasi importo	<p>Obbligo di presentare le deleghe attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i servizi dell'Agenzia delle Entrate ("F24 <i>on line</i>", "F24 <i>web</i>" o "F24 cumulativo"); • oppure i servizi messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento (ad esempio, <i>home banking</i>). 	<p>Presentazione telematica attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i servizi dell'Agenzia delle Entrate ("F24 <i>on line</i>", "F24 <i>web</i>" o "F24 cumulativo"); • oppure i servizi messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento (ad esempio, <i>home banking</i>). <p>È, comunque, possibile avvalersi della presentazione cartacea dei modelli F24.</p>
Modelli F24 che presentano compensazioni, con saldo a debito	<p>Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 <i>on line</i>", "F24 <i>web</i>" o "F24 cumulativo").</p> <p>In caso di compensazioni "interne" o "verticali" è possibile avvalersi dei servizi messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento (ad esempio, <i>home banking</i>).</p>	<p>Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 <i>on line</i>", "F24 <i>web</i>" o "F24 cumulativo").</p> <p>In caso di compensazioni "interne" o "verticali" è possibile avvalersi dei servizi messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento (ad esempio, <i>home banking</i>).</p>
Crediti d'imposta a fini agevolativi	<p>Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 <i>on line</i>", "F24 <i>web</i>" o "F24 cumulativo").</p>	<p>Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 <i>on line</i>", "F24 <i>web</i>" o "F24 cumulativo").</p>
Modelli F24 a saldo zero	<p>Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 <i>on line</i>", "F24 <i>web</i>" o "F24 cumulativo").</p>	<p>Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 <i>on line</i>", "F24 <i>web</i>" o "F24 cumulativo").</p>



MODELLO «REDDITI PF» – PERSONE FISICHE I SOGGETTI OBBLIGATI



MODELLO REDDITI 2023
Periodo d'imposta 2022

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

FASCICOLO 1

DATI PERSONALI Compilazione del frontespizio	QUADRO RP - Oneri e spese
FAMILIARI A CARICO	QUADRO LC - Cedolare secca sulle locazioni
QUADRO RA - Redditi dei terreni	QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RB - Redditi dei fabbricati e altri dati	QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	QUADRO DI - Dichiarazione integrativa
QUADRO CR - Crediti d'imposta	QUADRO RX - Risultato della dichiarazione

FASCICOLO 2

QUADRO RH - Redditi di partecipazione in società di persone e assimilate	QUADRO RE - Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni
QUADRO RL - Altri redditi	QUADRO RF - Impresa in contabilità ordinaria
QUADRO RM - Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva	QUADRO RG - Impresa in regime di contabilità semplificata
QUADRO RT - Plusvalenze di natura finanziaria	QUADRO LM - Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Regime forfetario
QUADRO RR - Contributi previdenziali	QUADRO RD - Allevamento di animali, produzione di vegetali ed altre attività agricole
MODULO RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio - IVIE/IVAFE	QUADRO RS - Prospetti connessi ai quadri RA, RD, RE, RF, RC, RH e LM
QUADRO AC - Comunicazione dell'amministratore di condominio	QUADRO RC - Imposte sostitutive e addizionali all'IRPEF
PERSONE FISICHE NON RESIDENTI	QUADRO NE - Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)
	QUADRO NR - Nuovi residenti
	QUADRO CE - Credito di imposta per redditi prodotti all'estero
	QUADRO TR - Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso
	QUADRO RU - Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

FASCICOLO 3

Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RD - RS
Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo



MODELLO «REDDITI PF» – PERSONE FISICHE I SOGGETTI OBBLIGATI

In linea generale, sono obbligati a presentare il modello REDDITI PF:

- i **contribuenti che hanno conseguito redditi nell'anno e non rientrano nei soggetti esonerati**
- i **contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili** (in genere, i titolari di partita IVA), anche qualora non abbiano conseguito alcun reddito.

In particolare, **devono obbligatoriamente** presentare il modello REDDITI PF:

- i **lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati** (Certificazione Unica), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite
- i **lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero**
- i **lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte** (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica)
- i **lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto** (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa)
- i **contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente** (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione - come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi - quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte)
- i **lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF**; in tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera 10,33 euro
- i **contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM**
- i **docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva** (quadro RM)
- **coloro che destinano a locazione breve più di 4 appartamenti**



MODELLO «REDDITI PF» – PERSONE FISICHE I SOGGETTI ESONERATI

Tipologia di reddito	Condizioni
Abitazione principale e relative pertinenze (se non è dovuta l'IMU) e altri fabbricati non locati, salvo che tali fabbricati non locati siano situati nello stesso Comune dell'abitazione principale	
Lavoratore dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio; 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale e relative pertinenze (se non è dovuta l'IMU) e altri fabbricati non locati, salvo che tali fabbricati non locati siano situati nello stesso Comune dell'abitazione principale	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche	
Redditi esenti (ad esempio: rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicappati, pensioni sociali)	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli assoggettati a cedolare secca)	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta	



CORSO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Tipo di reddito	Limite di reddito (pari o inferiore)	Condizioni
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze, se non è dovuta l'IMU)	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (senza considerare i redditi derivanti dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni. Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.
Pensione + altre tipologie di reddito (senza considerare i redditi derivanti dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze)	8.000	Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (se non è dovuta l'IMU)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito (senza considerare i redditi derivanti dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze)	8.000	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (senza considerare i redditi derivanti dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze). È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli	8.000	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	30.658,28	



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

CORSO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

I PRINCIPALI ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI

Gli oneri detraibili sono quelli previsti principalmente dall'art. 15 del TUIR. Ulteriori detrazioni dall'imposta, inoltre, sono disciplinate dagli artt. 16 e 16-bis del TUIR e da altre disposizioni normative.

Dal 1° gennaio 2020, il comma 679 dell'art. 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) stabilisce che la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con modalità «tracciabili»

Dal 1° gennaio 2020, alcune detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR sono parametrize al reddito complessivo e per l'anno 2024 è prevista una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a taluni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

SPESE PER LE QUALI LA DETRAZIONE VARIA IN BASE AL REDDITO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
12	Spese d'istruzione	da RP8 a RP13	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	da RP8 a RP13
13	Spese universitarie	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
14	Spese funebri	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
15	Spese per assistenza personale	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
16	Attività sportive dei ragazzi	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
17	Intermediazioni immobiliare	"	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	43	Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"	45	Spese per iscrizione annuale o abbonamento a famiglia per ragazzi	"
26	Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche	"	61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	"
27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"	81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione	"
29	Spese veterinarie	"		Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale	RP14
30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	"			



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

PROSPETTO DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO – «CASSA»

PROSPETTO REDDITO PROFESSIONISTI		Esercizio 2020			Valuta	E	
		Periodo dal	1/01/20	al	31/12/99		
Raggrupp. fiscale/ Conto	Partitario	Descrizione conto	Incessi	Pagamenti	% reddito	Reddito	% su comp.
105	Compensi professionali		414.400,48		100,00	414.400,48	100,00
70.09.01		Prestazioni di servizi sogg. a ritenuta	335.299,84			335.299,84	80,91
70.09.02		Diritti di autore	11.068,00			11.068,00	2,67
70.09.03		Prestazioni di servizi non sogg. a riten	440,00			440,00	0,11
70.09.04		Prestazioni di servizi per attività conv	9.000,00			9.000,00	2,17
70.09.05		Prestazioni di servizi diverse	6.521,16			6.521,16	1,57
70.09.06		Prestazioni di servizi per attività stra	24.038,14			24.038,14	5,80
70.09.07		Prestazioni professionali sogg a rit pag	26.795,00			26.795,00	6,47
70.09.08		Prestazioni professionali non soggette a	1.065,00			1.065,00	0,26
73.01.41		Rimborsi spese imponibili	173,34			173,34	0,04
112	Proventi diversi		228,50		100,00	228,50	0,05
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	134,50			134,50	0,03
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	94,00			94,00	0,02
181	Componenti positivi non imponibili		7.186,65				0,00
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	7.186,65				0,00
215	Materiali di consumo			408,91	100,00	408,91-	0,10-
75.07.52		Materiale per pulizia		408,91		408,91-	0,10-
216	Materiali di consumo: spese di cancelleria			2.313,82	100,00	2.313,82-	0,56-
75.07.31		Cancelleria varia		1.461,25		1.461,25-	0,35-
75.07.33		Ricambi per macchine da ufficio		852,57		852,57-	0,21-
220	Consumo di energia			2.464,44	100,00	2.464,44-	0,59-
76.09.13		Energia elettrica		2.464,44		2.464,44-	0,59-
230	Spese per servizi amministrativi			6.074,47	100,00	6.074,47-	1,47-
79.05.11		Altre spese amministrative		6.074,47		6.074,47-	1,47-
242	Spese telefonia fissa mobile e serv. telematici			4.170,86	80,00	3.336,69-	0,80-
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie		2.388,46		1.910,77-	0,46-
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili		1.782,40		1.425,92-	0,34-
249	Assicurazioni obbligat. veicoli professionisti			1.250,00	20,00	250,00-	0,06-
77.03.09		Premi di assicur. Veicoli professionisti		1.250,00		250,00-	0,06-
250	Assicurazioni non obbligatorie deducibili			4.600,02	100,00	4.600,02-	1,11-
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		4.600,02		4.600,02-	1,11-
267	Carburanti e lubrificanti veicoli professionisti			1.138,46	20,00	227,69-	0,05-
77.03.03		Carbur.e lubrific.veicoli professionisti		1.138,46		227,69-	0,05-



REGIME FORFETARIO

Il regime è applicabile se, con riferimento all'anno precedente, sono nel contempo soddisfatti i seguenti requisiti

Requisiti d'accesso

Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 85.000 euro

Sostenimento di spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per:

- lavoro accessorio
- lavoratori dipendenti
- collaboratori anche se assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto
- utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro
- somme corrisposte per le prestazioni lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari



REGIME FORFETARIO

Condizioni ostative

Utilizzo di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo

Residenza fiscale all'estero, fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo

Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi

Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio di tale attività:

- partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari
- controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni

Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni

Possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

REDDITO DI SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO

Il quadro «LM» deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o dall'esercizio di arti e professioni, determinato ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (vantaggio) ovvero il reddito prodotto in regime forfetario, determinato ai sensi dell'art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, come modificato, dall'art. 1, commi da 7 a 9 della legge 23 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 1- bis, comma 3, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, dall'art. 6 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, e dall'art. 1, comma 692 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il regime di vantaggio, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che hanno intrapreso un'attività d'impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che già fruivano del medesimo regime alla data del 31 dicembre 2015.

SEZIONE I		LM1	Codice attività							
Regime di vantaggio		LM2	Totale componenti positivi				.00			
Determinazione del reddito		LM3	Rimanenze finali				.00			
		LM4	Differenza (LM2 col.3 - LM3)				.00			
<input type="checkbox"/> Impresa <input type="checkbox"/> Autonomo <input type="checkbox"/> Impresa familiare		LM5	Totale componenti negativi	Commi 91 e 92 L. 208/2015	Art. 1, comma 8 L. 232/2016	Art. 1, comma 9 L. 232/2016	Art. 1, comma 10 L. 232/2016	.00		
		LM6	Reddito lordo o perdita (LM4 - LM5 col.5)				.00			
		LM7	Contributi previdenziali e assistenziali				.00			
		LM8	Reddito netto				.00			
		LM9	Perdite pregresse		Misura limitata 80%	Misura Piena	.00			
		LM10	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva				.00			
		LM11	Imposta sostitutiva 5%				.00			
SEZIONE II		LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art. 1, comma 54)		Assenza cause esclusive applicazione regime (art.1, comma 57)		Nuova attività (art. 1, comma 63)			
Regime forfetario		LM22	Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi	Diritto Autore Correlati	Reddito per attività			
Determinazione del reddito		LM23	1	2	3	4	5	.00		
		LM24	1	2	3	4	5	.00		
		LM25	1	2	3	4	5	.00		
		LM26	1	2	3	4	5	.00		
		LM27	1	2	3	4	5	.00		
		LM34	Reddito lordo		Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)			
		LM35	Contributi previdenziali e assistenziali		1		2			
		LM36	Reddito netto		1		2			
		LM37	Perdite pregresse		Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)			
		LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva		1		2			
		LM39	Imposta sostitutiva		1		2			
SEZIONE III		LM40	Riacquisto prima casa		Redditi prodotti all'estero		Fondi comuni		Sisma Abruzzo altri immobili	
Determinazione dell'imposta dovuta		LM40	Crediti di imposta		1		2		3	
			Sisma Abruzzo - abitazione principale		Ritiro anticipazioni fondi pensione		Mediazioni		Negoziazioni e arbitrato	
			Cultura		Scuola		Videosorveglianza		Sport bonus	
			Beneficiaria ambientale		Manoppotti e serv. mob. elett.		Primo casa - under 36		Sanificazione art. 37 DL 73/2011	
			Depuratori Acqua		Credito art. 28 e 125 DL 34/2020 - Beneficiario		Credito art. 28 e 125 DL 34/2020 - Cessionario		Altri crediti d'imposta	
			17		18		19		21	
			.00		.00		.00		.00	



LAVORO AUTONOMO

È lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 2222 c.c..

Nella categoria dei lavoratori autonomi rientrano:

- **gli artigiani e i commercianti**
- **taluni lavoratori agricoli**
- **le collaborazioni occasionali**
- **i professionisti**
- **gli incaricati alle vendite a domicilio**

La principale caratteristica del lavoro autonomo è l'indipendenza nella gestione ed esecuzione dell'attività, in netta contrapposizione rispetto al **lavoro subordinato**, il cui elemento distintivo è proprio la eterodirezione.



LAVORO AUTONOMO

Ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare:

- **dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili**
- **delle spese effettivamente sostenute nel periodo di imposta, con le esclusioni e le limitazioni dei commi 2-6-bis**

La determinazione del reddito di lavoro autonomo avviene in base al «**principio di cassa**».

L'importo delle fatture emesse concorre, pertanto, alla formazione del reddito del professionista nel periodo di imposta nel quale avviene l'effettivo incasso dello stesso.

Al fine di imputare tali somme al corretto periodo di imposta, rileva la documentazione nella quale si evinca il momento di erogazione dei compensi.

Concorrono alla formazione del reddito professionale anche le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali e i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.



REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Il quadro «RE» deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico, nonché i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora dette prestazioni discendano dall'assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo.

RE1	Codice attività ¹	ISA: cause di esclusione ²	Compenso convenzionale ONG	
Determinazione del reddito	RE2	Compenso derivanti dall'attività professionale o artistica	1	2
Impatriati	RE3	Altri proventi lordi		
Art. 16 D.Lgs. 147/2015	RE4	Plusvalenze patrimoniali		
<input type="checkbox"/>	RE5	Compenso non annotati nelle scritture contabili	1	2
	RE6	Totale compenso (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 2)		
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	1	2
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	1	2
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio		
	RE10	Spese relative agli immobili		
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato		
	RE12	Compenso corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica		
	RE13	Interessi passivi		
	RE14	Consumi		
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi	1	2
	RE16	Spese di rappresentanza	1	2
	RE17	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale	1	2
	RE18	Minusvalenze patrimoniali		
	RE19	Altre spese documentate (di cui: Imp. 10%, Imp. personale dipendente, IVA)	1	2
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da riga RE7 a RE19)		
	RE21	Differenza (RE6 - RE20)	1	2
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche		
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti		
	RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN		
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)		



REDDITO DI SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI	COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	65.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	65.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	65.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82- 47.89	65.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43)- (68)	65.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	65.000	62%
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	65.000	40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64-65-66)-(69-70-71-72-73-74-75)- (85)-(86-87-88)	65.000	78%
Altre attività economiche	(01-02-03)-(05-06-07-08-09)- (12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29- 30-31-32-33)-(35)-(36-37-38-39)- (49-50-51-52-53)-(58-59-60-61- 62-63)-(77-78-79-80-81-82)- (84)-(90-91-92-93)-(94-95-96)- (97-98)-(99)	65.000	67%



REDDITO DEI SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO

Esempio

Si supponga di dover applicare un coefficiente di redditività pari al 67% e di aver maturato ricavi per 50.000 euro, il reddito imponibile lordo sarà

$$50.000 \times 0,67 = 33.500$$

Supponendo, inoltre, che il contribuente abbia versato nell'anno circa 4.700 euro di contributi INPS, il reddito imponibile sarà così determinato:

$$33.500 - 4.700 = 28.800$$

Una volta calcolato il reddito imponibile servirà moltiplicare per il 15% (o il 5% se sei nei primi cinque anni di attività) e così si determina l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali, che nel nostro esempio sarà:

$$28.800 \times 0,15 = \underline{4.320}$$

oppure

$$28.800 \times 0,05 = \underline{1.440}$$



REDDITO DI IMPRESA

L'art. 55 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) definisce la nozione di reddito d'impresa, individuando:

- **le attività commerciali che generano reddito d'impresa anche senza organizzazione in forma d'impresa**
- **le altre attività che generano reddito d'impresa**

I redditi delle società di persone commerciali (snc e sas) e di capitali sono considerati sempre redditi d'impresa, da qualsiasi fonte provengano; si tratta della nota "presunzione di commercialità".



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

REDDITO DI IMPRESA

Gli imprenditori individuali sui redditi posseduti applicano l'imposta (IRPEF e/o IRES) per anno solare al quale corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il detto principio subisce delle deroghe che riguardano:

- **il riporto delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali**
- **il caso in cui l'ammontare dei crediti d'imposta (e di alcune detrazioni d'imposta) sia superiore a quello dell'imposta netta, nel qual caso è possibile detrarre la differenza dall'imposta lorda dovuta nel periodo d'imposta successivo oppure chiederne il rimborso ovvero utilizzarla in compensazione**

I redditi d'impresa sono imputati al periodo d'imposta in base alle regole di determinazione del regime fiscale applicato, ossia secondo il criterio di cassa o quello di competenza (si veda tabella successiva).



CORSO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Regimi contabili e modalità di determinazione del reddito imponibile				
	Requisiti	Semplificazioni contabili	Reddito d'impresa	Iva
Contabilità ordinaria	Ricavi superiori a 400.000 o 700.000 euro	-	Determinazione analitica (criterio di competenza) Assoggettamento ad IRPEF	Determinazione analitica
Contabilità semplificata	Ricavi pari o inferiori a 400.000 o 700.000 euro in relazione al tipo di attività	Tenuta dei soli registri IVA "integrati"	Determinazione analitica (criterio misto di cassa-competenza) Assoggettamento ad IRPEF	Determinazione analitica
Regime forfetario per gli autonomi	Ricavi massimo 85.000 euro ma in assenza di condizioni ostative	Esonero da registrazione e di tenuta delle scritture contabili	Determinazione forfetaria (criterio di cassa) Assoggettamento ad imposta sostitutiva	Esclusione
Imposta sostitutiva per ricavi fino a 100.000 euro	Ricavi tra 85.001 e 100.000 euro e in assenza di condizioni ostative	Non constano esoneri da registrazione e tenuta delle scritture contabili	Determinazione analitica (criterio di competenza o cassa) Assoggettamento ad imposta sostitutiva	Esclusione, con obbligo di fattura elettronica
Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità	Ricavi massimo 30.000 euro Beni strumentali massimo 15.000 euro No cessioni all'esportazione No spese per dipendenti Assenza di condizioni ostative	Esonero da registrazione e di tenuta delle scritture contabili	Determinazione analitica (criterio di cassa) Assoggettamento ad imposta sostitutiva	Esclusione



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.
RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

REDDITO DI IMPRESA - SEMPLIFICATI

Il quadro «RG» deve essere compilato dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata e, quindi, determinano il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, i soggetti esercenti attività commerciali che non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i cui ricavi indicati agli artt. 57 e 85 del TUIR, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'art. 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Determinazione del reddito		RG1 Codice attività	ISA, cause di esclusione		2	
		RG2 Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b) e 2 dell'art 85			(di cui 1 con ammissioni di fattura 2)	
		RG3 Altri proventi considerati ricavi				
		RG5 Ricavi non annotati nelle scritture contabili	ISA		2	
		RG6 Plusvalenze patrimoniali			(di cui 1 2)	
		RG7 Sopravvenienze attive				
		1 2 3 4 5 6				
		7 8 9 10 11 12				
		13 14 15 16 17 18				
		19 20 21 22 23 24				
		25 26 27 28 29 30				
		31 32 33 34 35 36				
		37 38				
		39				
		RG12 A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da righe RG2 e RG10)				
		RG13 Esistenze iniziali	Art. 92		Art. 93 Art. 94	
		1 2 3 4				
		RG15 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci				
		RG16 Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo				
		RG17 Utili spettanti agli associati in partecipazione				
		RG18 Quote di ammortamento				
		RG19 Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46				
		RG20 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali				
		1 2 3 4 5 6				
		7 8 9 10 11 12				
		13 14 15 16 17 18				
		19 20 21 22 23 24				
		25 26 27 28 29 30				
		31 32 33 34 35 36				
		37 38 39 40 41 42				
		43 44 45 46 47 48				
		49 50 51 52 53 54				
		55 56 57 58 59 60				
		61 62 63 64				
		65				
		RG23 Reddito esente e detassato (di cui 1 2 3 4 5 6 7)	PATENT BOX Ruling Documentazione			
		1 2 3 4 5 6 7				
		RG24 B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da righe RG13 e RG23)				
		RG25 Somma algebrica (A - B)				
		RG26 Redditi da partecipazione			reddito minimo 4	
		RG27 Perdite da partecipazione				
		RG28 Reddito d'impresa lordo (o perdita)			Perdite non compensate 1	
		RG29 Erogazioni liberali				
		RG30 Proventi esenti				
		RG31 Reddito d'impresa (o perdita)				
		RG33 Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15	
		RG34 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore			1 2	



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE UNISER PISTOIA E.T.S.
RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione Caripit

CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Con il comma 276 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) sono stati incrementati i limiti per l'utilizzo del regime di contabilità semplificata per le imprese, di cui all'art. 18 del DPR 600/73.

A decorrere dal 2023, detto regime è adottato "naturalmente" qualora i ricavi, di cui agli articoli 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:

- **500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (invece di 400.000,00 euro)**
- **800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (invece di 700.000,00 euro)**

I limiti indicati devono essere considerati facendo riferimento ai ricavi percepiti (o conseguiti, nel caso di passaggio dalla contabilità ordinaria) dell'anno precedente.

Qualora vengano svolte contemporaneamente attività di prestazione di servizi ed altre attività, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, se il contribuente annota separatamente i ricavi delle singole attività, la verifica del limite avviene facendo riferimento all'attività prevalente, fermo restando che l'ammontare complessivo degli stessi non deve superare il nuovo limite massimo di 800.000,00 euro.

Se un contribuente nel 2022 ha realizzato 450.000,00 euro di ricavi per prestazioni di servizi, il medesimo può continuare ad applicare il regime di contabilità semplificata; nel caso in cui, invece, i ricavi percepiti ammontassero a 550.000,00 euro, lo stesso passerebbe obbligatoriamente alla contabilità ordinaria nel 2023.



REDDITO DI IMPRESA - ORDINARIO

Il quadro «RF» deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario.

Il quadro RF non deve essere compilato dai soggetti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa arti o professioni, di cui all'articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, in quanto detti soggetti devono compilare l'apposito quadro LM.

L'artigiano iscritto nell'apposito albo deve barrare la casella "Artigiani".

RF 1	Codice attività	ISA, cause di esclusione					
RF2	componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)						00
RF4	A) UTILE						00
RF5	B) PERDITA						00
C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI							
RF6	Ammortamenti	Altre rettifiche	Accantonamenti				00
RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio						00
RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lett. b))						00
RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività						00
RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10						00
RF12	Ricavi non annotati						ISA
RF13	Rimanezze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92 bis, 93, 94)						00
RF15	Interessi passivi indeducibili						00
RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)						00
RF17	Oneri di utilità sociale						Erogazioni liberali
RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR						00
RF19	Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili						00
RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti						00
RF21	Ammortamenti non deducibili		Ex art. 102 e 103	Ex art. 104		00	
RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)						00
RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)						00
RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		art. 105	art. 106		00	
RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5						00
RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)						00
RF31	1	2	3	4	5	6	00
	7	8	9	10	11	12	00
	13	14	15	16	17	18	00
	19	20	21	22	23	24	00
	25	26	27	28	29	30	00
	31	32	33	34	35	36	00
	37	38	39	40	41	42	00
	43	44	45	46	47	48	00
	49	50	51	52	53	54	00
	55	56	57	58	59	60	00
61	62	63	64	65	66	00	
67							00
D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO							
RF32	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire o tassazione in quote costanti						00
RF34	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire o tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lett. b))						00
RF36	Utili distribuiti dalle società di persone e GEIE						00
RF38	Utili distribuiti dalle società di persone e GEIE, formalisi in regime di trasparenza						00
RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10						00
RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6)						00
RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico						00
RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))						00
RF45	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)						00
RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)						Plusvalenze da opzione da Stati o territori a fiscalità privilegiata
RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti						Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata
RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata						00



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE UNISER PISTOIA E.T.S.
RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione Caripit

GLI AIUTI DI STATO IN DICHIARAZIONE

L'impatto degli "aiuti covid", intendendo come tali le innumerevoli iniziative assunte al fine di fronteggiare gli aspetti economici connessi alla pandemia, sul modello Redditi e IRAP, è rilevante.

Moltissimi gli aiuti, spesso di natura sostanzialmente diversa tra loro, che devono essere separatamente analizzati con riferimento ai riflessi sui dichiarativi.

Per comprendere cosa indicare e cosa non indicare, tenendo conto delle novità intervenute, proponiamo un breve schema riepilogativo, per la comprensione del quale riteniamo tuttavia che sia indispensabile, in premessa, capire la *ratio* che fa sì che un aiuto debba essere inserito, piuttosto che no.

Prima di tutto, **occorre ricordare qual è la funzione del quadro «RS rigo 401»:**

fornire all'amministrazione finanziaria i dati degli aiuti di Stato affinché la stessa li iscriva nel Registro Nazionale Aiuti di Stato.

In ambito Covid-19, sono gli Aiuti di Stato quelli che vengono definiti nella norma istitutiva come concessi nel rispetto del *Temporary Framework*, ovvero di quel quadro di aiuti concessi a livello europeo per fronteggiare la pandemia.

Resta fermo il fatto che se l'aiuto è concesso sotto forma di credito di imposta (indipendentemente dal fatto che si tratti di aiuto di Stato o meno), lo stesso deve essere sempre indicato nel quadro RU.

Aiuti di Stato										
BASE GIURIDICA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Estensione	Lettera
11A	12	13	14			15	16		17	Importo totale aiuto spettante
										,00
DATI DEL PROGETTO										
18 Data inizio			19 Data fine			20 Codice Regione		21 Codice Comune		
giorno	mese	anno	giorno	mese	anno					
25 Obiettivo				26 Tipologia costi		27 Costi agevolabili		28 Intensità di aiuto		29 Importo aiuto spettante
										,00
IMPRESA UNICA										
RS402										
Codice fiscale					Codice fiscale					
Codice fiscale					Codice fiscale					
Codice fiscale					Codice fiscale					

Assenza Impresa Unica



MODELLO «REDDITI SP» – SOCIETA' DI PERSONE



SOCIETÀ DI PERSONE

MODELLO REDDITI 2023
Periodo d'imposta 2022

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Le novità del modello	2	■ PROSPETTI VARI	
2. Compilazione del frontespizio	3	16. Quadro RV - Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie	115
■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO		17. Quadro RP - Spese per le quali spetta una detrazione d'imposta	119
3. Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG	12	18. Quadro RN - Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati	123
4. Quadro RF - Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria	13	19. Quadro RO - Elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti e dei dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riartruite	135
5. Quadro RG - Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata	35	20. Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ e prospetti vari	137
6. Quadro RE - Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni	50	21. Quadro RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria-monitoraggio	167
7. Quadro RA - Redditi dei terreni	55	22. Quadro AC - Comunicazione dell'amministratore di condominio	172
8. Quadro RB - Redditi dei fabbricati	62	23. Quadro FC - Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)	174
9. Quadro RH - Redditi di partecipazione in società di persone ed equiparate	67	24. Quadro TR - Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso	180
10. Quadro RL - Altri redditi	70	25. Quadro OP - Comunicazione per i regimi opzionali	182
11. Quadro RD - Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole	75	26. Quadro DI - Dichiarazione integrativa	184
12. Quadro RZ - Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime	78	27. Quadro RU - Crediti d'imposta	184
■ DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE		■ VERSAMENTI	
13. Quadro RT - Plusvalenze di natura finanziaria	83	28. Quadro RX - Risultato della dichiarazione	245
14. Quadro RM - Redditi soggetti a tassazione separata, ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera, rivalutazione del valore dei terreni	97	■ TABELLE	249
15. Quadro RQ - Altre imposte	102		

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RV	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Correttiva nel senso	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 21, c. 8, lett. c) del D.Lgs. n. 461/1997)	Dichiarazione integrativa a servizi contabili	Eventi eccezionali
SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	Ragione sociale _____ Codice fiscale _____ Partita IVA _____ Data di efficacia giuridica fusione/scissione _____ Periodo di imposta _____ Stato _____ Natura giuridica _____ Situazione _____ Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante e il numero della fusione o, in caso di scissione, quello del beneficiario designato. _____ Telefono _____ Fax _____ Indirizzo di posta elettronica _____								
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (pubblicitario) _____ Codice carica _____ Data carica _____ giorno _____ mese _____ anno _____ Cognome _____ Nome _____ Sesso _____ (M) _____ (F) _____ Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia _____ Telefono _____ Codice fiscale società o ente dichiarante _____								
ALTRI DATI	Grandi contribuenti _____ Canone (RAI) _____ Impresa sociale _____ Art. 32-quadro D.L. 124/2019 _____ Situazioni particolari _____								
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri compilati: RA RB RD RE RF RG RH RJ RL RM RN RO RP RQ RS RT RU RV TR RX FC OP DI _____ Presenza visto Superbonus <input type="checkbox"/> _____ Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario _____ Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario _____ FIRMA DEL DICHIARANTE _____								
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. _____ Codice fiscale del professionista _____ Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA _____								
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista _____ Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili _____ Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL PROFESSIONISTA _____								
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato _____ Soggetto che ha predisposto la dichiarazione _____ Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione _____ Ricezione altre comunicazioni telematiche _____ Data dell'impegno _____ giorno _____ mese _____ anno _____ FIRMA DELL'INCARICATO _____								

MODELLO «REDDITI SP» – SOCIETÀ' DI PERSONE

A decorrere dal periodo d'imposta 2016:

- non è più possibile presentare la dichiarazione unificata dei redditi e IVA
- la dichiarazione dei redditi delle società di persone deve essere presentata obbligatoriamente in forma autonoma.

Il modello REDDITI SP è utilizzato delle società di persone ed equiparate per dichiarare i redditi prodotti nell'anno, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).

Sono obbligati alla presentazione del modello REDDITI SP le società, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- **società semplici**
- **società in nome collettivo e in accomandita semplice**
- **società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza)**
- **società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale)**
- **associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;**
- **aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori)**
- **gruppi europei di interesse economico (GEIE)**



MODELLO «REDDITI SP» – SOCIETA' DI PERSONE

Soggetti «non residenti»	Periodo d'imposta «solare" o periodo d'imposta «non solare»
Società di capitali	REDDITI SC
Enti commerciali	REDDITI SC
Società di persone commerciali	REDDITI SC
Società semplici ed equiparate	REDDITI ENC
Enti non commerciali	REDDITI ENC



MODELLO «REDDITI SP» – SOCIETA' DI PERSONE

SOCIETA' DI PERSONE IN CONTABILITA' ORDINARIA DAL REDDITO CIVILISTICO AL REDDITO FISCALE Quadro «RG»

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2022

Mod. N.

SP SOCIETA' DI PERSONE 2023
 Agenzia Entrate

REDDITI QUADRO RG
 Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata

RG1		ISA, casse di esclusione	
Codice attività		SA, casse di esclusione	
Determinazione del reddito			
Artigiani <input type="checkbox"/>			
RG2	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 (di cui	1 Con emissione di fattura Attività di agriturismo	2 Attività di agriturismo Energia da fonti rinnovabili
RG3	Altri proventi considerati ricavi	ISA	
RG5	Ricavi non annotati	ISA	
RG6	Plusvalenze patrimoniali (di cui	ISA	
RG7	Soprovvenienze attive	ISA	
RG10	Altri componenti positivi	ISA	
RG11	Reddito determinato ai sensi dell'art. 32 del TUR per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al c. 1093 della L. 296/2006	ISA	
RG12	Totale componenti positivi (somma gli importi da rigo RG2 a RG11)	ISA	
RG13	Esistenze iniziali Art. 92 Art. 93	Art. 94	
RG15	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo	ISA	
RG17	Utili spettanti agli associati in partecipazione	ISA	
RG18	Quote di ammortamento	ISA	
RG19	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46	ISA	
RG20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	ISA	
RG22	Altri componenti negativi	ISA	
RG23	Reddito esente o declassato (di cui Imprese sociali, Navi registro internazionale/Plusvalenze, Navi/Pesca)	PARENT BCK	
RG24	Totale componenti negativi (somma gli importi da rigo RG13 a RG23)	PARENT BCK	
RG25	Differenza (RG12 - RG24)	PARENT BCK	
RG26	Redditi da partecipazione in società di cui all'art. 5	PARENT BCK	
RG27	Redditi da partecipazione in società di cui all'art. 5	PARENT BCK	
RG28	Reddito d'impresa lordo (o perdita)	PARENT BCK	
RG29	Erogazioni liberali	PARENT BCK	
RG30	Proventi esenti	PARENT BCK	
RG31	Reddito d'impresa (o perdita)	PARENT BCK	
RG32	Perdite di impresa	PARENT BCK	
RG33	ACE	PARENT BCK	
RG34	Reddito o perdita (da riportare nel quadro RN)	PARENT BCK	

MODELLO «REDDITI SP» – SOCIETA' DI PERSONE

SOCIETA' DI PERSONE IN CONTABILITA' ORDINARIA DAL REDDITO CIVILISTICO AL REDDITO FISCALE Quadro «RF»

	RF1	Codice attività ¹	ISA: cause di esclusione ²		
	RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)			,00
	RF3	Opzioni IAS ¹	Rimanenze ²	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ³	
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE			,00
	RF5	B) PERDITA			,00

Si parte sempre da qui ovvero dal risultato del bilancio



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

SOCIETÀ' DI PERSONE IN CONTABILITÀ' ORDINARIA Quadro «RF»

REDDITI FONDIARI

Concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali.

Esempio: redditi agricoli «catastali»

Artigiani



RF9	Redditi determinati con criteri non analitici	,00
RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività	,00
RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 e costi derivanti dall'attività di agriturismo e/o enoturismo e/o oleoturismo	,00



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia




FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

SOCIETÀ' DI PERSONE IN CONTABILITÀ' ORDINARIA Quadro «RF»



SOCIETÀ' DI PERSONE IN CONTABILITÀ' ORDINARIA Quadro «RF»

IMPOSTE INDEDUCIBILI	Sono considerate indeducibili: - le imposte sui redditi (IRPEF e IRES); - le imposte per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, come l'IVA l'imposta sostitutiva dovuta dalle imprese di assicurazione; - le imposte la cui indeducibilità è prevista per legge, come l'IRAP, l'IMU. Per la sola IMU sugli immobili strumentali è deducibile in misura pari al 20%, le addizionali alle imposte sui redditi e in generale, le imposte sostitutive delle imposte dirette.
IVA	Non è deducibile in quanto si esercita la rivalsa, salvo che sia indetraibile nel qual caso segue la sorte del costo a cui di riferisce.
IRAP	È in linea di massima indeducibile, salvo la parziale deducibilità ammessa per la quota che si riferisce alle spese per il personale e agli interessi.
IMPOSTE DEDUCIBILI	Sono deducibili nell'esercizio in cui sono pagati, ossia per cassa, i seguenti tributi: - imposta di registro; - imposta di bollo; - imposte comunali "minori" (es. imposta comunale sulla pubblicità); - tasse sulle concessioni governative; - imposta sugli intrattenimenti. L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 20%. La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE	È prevista la deducibilità degli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate. La deducibilità è ammessa a condizione che: - il debito scaturisca dalla presentazione di dichiarazioni, da accertamenti o provvedimenti degli uffici e da decisioni delle Commissioni tributarie; - gli accantonamenti riguardino tributi deducibili.
SANZIONI	In linea generale, le sanzioni amministrative, penali o tributarie sono considerate indeducibili, poiché non sussiste alcun collegamento funzionale tra tali oneri ed il reddito prodotto.
ONERI CONTRIBUTIVI	I contributi versati alle associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti (criterio di cassa), se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione.
RIFERIMENTI	DPR 917/86, art. 99

RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)

.00



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.
RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

SOCIETÀ' DI PERSONE IN CONTABILITÀ' ORDINARIA Quadro «RF»

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

RF14 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5) ,00

Compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto economico dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro la data di chiusura dello stesso esercizio; detti compensi, ai sensi dell'art. 95, c. 5 Tuir, si renderanno deducibili nel periodo d'imposta di effettivo pagamento.

Corrispondente variazione in diminuzione

RF40 Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5) ,00

Quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, **nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.**



SOCIETÀ' DI PERSONE IN CONTABILITÀ' ORDINARIA Quadro «RF»

GLI AMMORTAMENTI

RF21 Ammortamenti non deducibili ex art. 102, 102-bis e 103 ¹ ,00 ex art. 104 ² ,00 ³ ,00

- quote ammortamento dei **beni materiali e immateriali** eccedenti l'importo deducibile, comprese quelle riferibili alla parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1997
- gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad **impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto** sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo.

Quote di ammortamento dei **beni gratuitamente devolvibili**, per la parte che eccede l'importo deducibile ai sensi dell'art. 104 Tuir (che prevede quote costanti di ammortamento finanziario).

Ammontare degli ammortamenti **indeducibili**, comprensivo degli importi indicati nelle colonne 1 e 2



SOCIETA' DI PERSONE IN CONTABILITA' ORDINARIA Quadro «RF»

SPESE PER I VEICOLI

RF18 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR

,00

Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR

- **limite di deduzione previsto per le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati**, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 164 del TUIR (ammortamenti, minusvalenze, carburanti, assicurazioni, bolli, ecc.)
- **le percentuali variano in relazione agli aspetti soggettivi e all'utilizzo oggettivo del bene**, mediante limiti specifici di valore assoluto e percentuale (imprese individuali, rappresentanti di commercio, beni concessi in uso ai dipendenti, ecc.)



SPESE PER I VEICOLI

Imprese	Deducibilità	Ammortamento
Auto strumentale pura o uso pubblico	100% costo senza soglia all'acquisto	metà del periodo di ammortamento
Auto assegnata ad uso promiscuo al dipendente per maggior periodo di imposta	70% senza limiti di soglia all'acquisto	metà del periodo di ammortamento
Auto aziendale generica	20% del costo con soglia all'acquisto pari a euro 18.076. Per agenti e rappresentanti 80% del costo con soglia pari a euro 25.823	pari al periodo di ammortamento
Professionisti e lavoratori autonomi	Deducibilità	ammortamento
Auto strumentale pura o uso pubblico	100%	metà del periodo di ammortamento
Auto aziendale generica (come detto ci si riferisce ad un solo veicolo per soggetto)	20% del costo con soglia all'acquisto pari a € 18.076,00.	pari al periodo di ammortamento



SOCIETA' DI PERSONE IN CONTABILITA' ORDINARIA Quadro «RF»

LE SPESE DI MANUTENZIONE

- **L'eccedenza** è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi.
- **Le quote delle eccedenze pregresse** imputabili al reddito dell'esercizio si indicano nel rigo RF55 – **codice 6** - nell'apposito campo.

RF24 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)												,00
RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00			
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00			
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00			
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00			
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00			
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00			
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00			
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00			
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	55	,00	
	RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE											,00



SOCIETÀ' DI PERSONE IN CONTABILITÀ' ORDINARIA Quadro «RF»

PROVENTI NON TASSABILI

RF44 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))

,00

Non concorrono alla formazione del reddito:

- a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta
- b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva
- c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto
- d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote



GLI INDICATORI DI AFFIDABILITÀ FISCALE - ISA

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) si applicano alle attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali è stato elaborato il relativo modello e forniscono un giudizio di sintesi sull'affidabilità del contribuente espresso su una scala da 1 a 10 (art. 9-bis del D.L. 50/2017).

Da tale giudizio dipende il riconoscimento dei benefici previsti dal regime premiale e la possibile valutazione della posizione ai fini della formazione di liste di controllo basate su analisi del rischio di evasione, elaborate tenendo anche conto delle informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria (comma 6, art. 7 del D.P.R. 605/1973).

Sono esclusi dall'applicazione degli ISA i contribuenti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa arti o professioni, di cui all'articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e **il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

Detti soggetti indicano i redditi derivanti dai predetti regimi nelle apposite sezioni del quadro LM, e pertanto, non devono compilare le caselle relative alle cause d'esclusione dall'applicazione degli indici presenti nei quadri RE, RF ed RG.

I contribuenti che adottano il regime forfetario devono fornire, nell'apposita sezione del quadro RS, gli specifici elementi informativi relativi all'attività svolta previsti in base all'articolo 1, comma 73, della citata legge n. 190 del 2014.

Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati e possono essere integrati, per tener conto di particolari situazioni, entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale le integrazioni sono applicate.

A fronte della situazione di crisi determinata dall'emergenza Coronavirus, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, i predetti termini sono stati differiti, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione (comma 1 lett. c art. 148 del DL 34/2020), al fine di consentire l'introduzione di apposite cause di esclusione dagli ISA e l'elaborazione di specifici correttivi congiunturali agli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

GLI INDICATORI DI AFFIDABILITA' FISCALE - ISA

Gli indicatori di affidabilità fiscale (ISA):

- sono approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati
- possono essere integrati, per tener conto di particolari situazioni, entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale le integrazioni sono applicate

La revisione degli indici è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.

L'attività di revisione degli ISA tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e alla razionalizzazione degli ISA per rappresentare adeguatamente le realtà economiche cui si riferiscono e recepire le evoluzioni della classificazione ATECO.

Gli ISA si applicano agli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice sintetico di affidabilità fiscale.

Sulla base delle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA e dei modelli REDDITI 2023, risultano esclusi dagli ISA taluni soggetti che si trovano in una delle condizioni contemplate dalle disposizioni vigenti.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

L'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE – I.R.A.P.

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), **ha disposto l'esclusione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per imprenditori ed esercenti arti e professioni che svolgono la loro attività in forma individuale**, con decorrenza dal 2022.

La conseguenza è, pertanto, che, **a decorrere dal periodo in corso al 1° gennaio 2022**, il tributo regionale non sarà più dovuto dalle "persone fisiche" esercenti:

- **attività commerciali**, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- **arti e professioni**, ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. n. 446/1997.

Con riferimento all'ambito soggettivo, l'Agenzia delle entrate (circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E, par. 3) ha chiarito che, in base al combinato disposto di cui al comma 8 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e all'art. 55 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), l'esclusione riguarda le persone fisiche esercenti imprese commerciali, ove per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle seguenti attività, anche se non organizzate in forma d'impresa:

- **attività indicate nell'art. 2195 c.c.:** le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi, attività intermedie nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie alle precedenti;
- **attività agricole eccedentarie:** ovvero quelle che superano i limiti indicati nelle lett. b) e c), del comma 2 dell'art. 32 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).



LA DICHIARAZIONE INFEDELE

La dichiarazione infedele è un illecito penale disciplinato all'art. 4 del d.lgs. 74/2000.

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 del d.lgs. 74/2000, **è punito con la reclusione da 2 a 4 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:**

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000 euro
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript